

Presidi, altri due anni al lavoro

AZIENDA SCUOLA
Di Nicola Mondelli

Il parere fornito dal ministero apre la porta, in assenza di esuberi, al periodo di proroga

Servizio prolungato per gli over65 con 40 anni di contributi

Per i dirigenti scolastici sessantacinquenni e con un'anzianità contributiva di 40 anni si spalancano le porte per la permanenza in servizio per un ulteriore periodo massimo di un biennio.

È quanto si deduce da un parere fornito dal ministero della pubblica istruzione in risposta a un quesito formulato dal direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Ad avviso della direzione generale del personale del Miur la proroga, dopo il compimento del 65° anno di età, della permanenza in servizio per il periodo massimo di un biennio prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ancorché modificato dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 133/2008, può essere concessa se non ci sono situazioni di esubero a livello regionale. Sul tema, intanto, non è escluso un intervento del ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta. Che alla camera ha provato a presentare un emendamento, respinto dal presidente, Gianfranco Fini, per evitare la permanenza fino ai 40 anni di servizio. Emendamento che potrebbe ora arrivare al senato. Nel frattempo, però, le amministrazioni ragionano a legislazione vigente.

E l'Istruzione ha così affermato che, se non c'è esubero e la domanda di trattenimento in servizio è stata presentata entro il 31 dicembre 2008, la richiesta di permanenza in servizio può essere accolta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Per effetto del parere espresso dalla direzione generale del personale e tenuto conto che nella quasi totalità delle regioni non si riscontrano, al momento dato, situazioni di esubero, l'accoglimento delle domande potrebbe rivelarsi una semplice formalità. Si è quindi in presenza, come appare chiaramente, di una parziale, seppure sostanziale, modifica a quanto il ministero della pubblica istruzione aveva sostenuto con la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 emanata, appunto, in applicazione del comma 7 del citato articolo 72 della legge 133/2008. Con riferimento ai dirigenti scolastici, si leggeva infatti nel quarto capoverso del punto 2 della direttiva, i direttori degli uffici scolastici regionali, pur applicando in via generale i criteri indicati nei precedenti capoversi (valutare l'opportunità del trattenimento in servizio sulla base delle proprie esigenze organizzativa e funzionali; accogliere le domande esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento, al compimento del 65° anno di età, dell'anzianità contributiva minima e di quella massima di 40), dovevano valutare ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l'autonomia del relativo contratto di lavoro, la circostanza che non fosse esautorata l'efficacia temporale del contratto, l'insussistenza nel triennio 2009-2011 di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato dal dirigente che aveva chiesto di essere trattenuto in servizio.

Per effetto del parere direttoriale e tenuto conto che nella quasi totalità delle regioni non risultano esservi, al momento dato, situazioni di esubero, l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio potrebbe risultare essere una semplice formalità.

Il mancato riferimento, per la determinazione di situazioni di esubero a livello regionale, al triennio 2009-2011 potrebbe tuttavia indurre i direttori degli uffici scolastici regionali a concedere le proroghe limitate provvisoriamente all'anno scolastico 2009/2010, riservandosi di prolungarle per un secondo anno qualora continuasse a persistere la situazione di non esubero.

Per docenti e Ata continua ad avere vigore integralmente la direttiva n. 13.

Poiché non risulta che il tenore del parere espresso dalla direzione generale del personale sia stato esteso anche ai docenti e al personale Ata, per questi continuano a trovare integralmente applicazione le disposizioni contenute nei primi tre capoversi del punto 2 della direttiva ministeriale più volte citata.